

203. [(Assunzione dei mezzi di prova.)]

Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile Titolo VI: Disposizioni Transitorie Art. 203 [(Assunzione dei mezzi di prova.)]

Art 203. [(Assunzione dei mezzi di prova.)]

(1) Abrogato.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello